

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Rep.n. 2128

(Provincia di Roma)

del 20.5.1986

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE ED
I SIGNORI RUBERTONE ANTONIO, RUBERTONE PIETRO,
GALLUCCI DONATO, SPARAPANI ROBERTA, GRECO GIUSEP-
PA E CAPORICCI CANDIDO PER LOTTIZZAZIONE TERRENO
IN LOCALITA' PAVONA.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentottantasei, addì venti
del mese di maggio alle ore 12.00 , in Albano La-
ZIALE, nella residenza municipale e nella sala
del Sindaco.

Avanti di me Giacchetta Dr. Nicola Vice Segre-
tario Generale del Comune di Albano Laziale, sono
personalmente comparsi:

1)- BENEDETTI Dr. ALFONSO, nato in Albano Laziale
il 3/5/1929 ed ivi residente, Sindaco del Comune
di Albano Laziale, il quale dichiara di agire in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta.

2)- RUBERTONE ANTONIO, nato a Ruvo del Monte (Po-
tenza) il 13/1/1939, residente in Albano Laziale,
Via del Mare n.76 - Cod.fisc.RBR NTN 39A13H646T-
il quale dichiara di agire in nome proprio, quale
procuratore speciale dei Sigg.ri Caporicci Candi-

do, nato a Matelica (Macerata) il 4/3/1917, residente in Albano Laziale, Via Colonnelle n.77 - Cod.fisc.CPR CDD 17C04F051U -, Gallucci Donato, nato a Ruvo del Monte (Potenza) il 27/8/1954, residente a CastelGandolfo, Via del Mare n.76, - cod.fisc.GLL DNT 54M27H646L -, Greco Giuseppa, nata a Palermo il 28/11/1940, residente a Roma, Viale Spartaco n.108 - cod.fisc.GRCGPP40S68C273E- e Sparapani Roberta, nata a Roma l'8/5/1966, residente a Roma Viale Spartaco n.108 - cod.fiscale SPR RRT 66E48H501W -, giusta procura speciale numero 11811 in data 4/2/1986 a rogito Notaio Augusto Bellagamba (che si allega al presente atto formandone l'allegato "A"), e quale procuratore generale del Sig. Rubertone Pietro, nato a Ruvo del Monte (Potenza) il 18/8/1940, domiciliato in Svizzera, Ebnat Rappel, Hofstrasse 26 - codice fiscale RBR PTR 44M18H646T -, giusta procura generale repertorio n.507 in data 15/12/1982 a rogito Notaio Nazzareno Sciarretta (che si allega al presente atto formandone l'allegato "B"), tutti X comproprietari, ciascuno per i propri diritti, partecipanti alla lottizzazione.

Di comune accordo, me consenziente, le parti sopra indicate, della cui capacità giuridica

ed identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con deliberazione consiliare n.203 del 6/4/1982, divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59 della legge 10/2/1953, n.62 (che si allega al presente atto formandone l'allegato "C"), è stato approvato, ai sensi dell'art.7, lettera b), della legge regionale 18/6/75, n.74, il piano di lottizzazione convenzionata in località Pavona per la lottizzazione a scopo edilizio del terreno di proprietà dei comparenti, distinto nel nuovo Catasto terreni di Albano Laziale al foglio 11, mappale 281/p, della superficie di mq.23.590;

- che i predetti partecipanti hanno presentato i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria da effettuarsi direttamente dagli stessi, corredati del relativo piano finanziario ammontante a complessive L.231.850.000 (duecentotrentunomilioniottocentocinquantamila);

- che tali progetti sono stati dichiarati idonei dal punto di vista tecnico e dal punto di vista finanziario del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale con nota n.2776 in data 14/1/1986;

- che i citati partecipanti hanno prestato a garanzia dell'esatto adempimento delle opere di urbanizzazione primaria una polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice UNIPOL - S.p.A. n.6504991 del 6/2/1986 per l'importo di L.231.850.000, pari alla spesa risultante dal predetto piano finanziario.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE -

La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio di proprietà dei comparenti situato in Pavona di Albano Laziale, distinto in Catasto al foglio 11, mappale 281/p, della superficie di mq.23.590.

Di essa fanno parte integrante le premesse, gli allegati e le annesse norme tecniche di esecuzione. Le opere, gli impianti e manufatti realizzati in esecuzione della convenzione non potranno essere modificati, se non previo formale consenso del Comune.

ART.2 - NOMINA RAPPRESENTANTI -

Per quanto attiene ai rapporti con Comune, in relazione alla convenzione, i comparenti dichiarano che essi saranno svolti personalmente.

5

ART.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE -

Ai sensi delle norme di cui alla delibera consilia-
re n.330 del 13/12/1977 divenuta esecutiva ai sen-
si e per gli effetti di cui all'art.59 della legge
10/2/1953, n.62, gli oneri di urbanizzazione pri-
maria e secondaria vengono stabiliti nella misura
di complessive L.110.000.170 così distinti:

1)- oneri di urbanizzazione primaria L.62.224.780;

2)- Oneri di urbanizzazione sec. L.47.675.390.

A)- Urbanizzazione primaria -

a) costruzione della rete stradale relativa alla
parte del comprensorio interessata, con l'osservan-
za delle condizioni e delle modalità precisate al
successivo art.5;

b) costruzione degli impianti di acqua potabile
e innaffiamento con osservanza delle condizioni
e modalità precisate al successivo art.6;

c) costruzione di tutte le opere di fognatura atte
ad assicurare un corretto allontanamento e smalti-
mento delle acque usate, in conformità alle dispo-
sizioni dell'ufficio di igiene e sanità e dell'uf-
ficio tecnico com.le, con osservanza delle condi-
zioni e delle modalità precisate al successivo ar-
ticolo 7;

d) costruzione d'intesa con l'E.N.E.L. della rete

di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato, con l'osservanza delle modalità precisate al successivo art.8;

e) costruzione dell'impianto di illuminazione della rete stradale anzidetta e degli altri spazi destinati all'uso comune, con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate al successivo articolo 8;

ART.3/bis - COSTO DI COSTRUZIONE -

I lottizzanti, i successori e aventi causa dovranno inoltre provvedere al versamento della quota del contributo relativo al costo di costruzione determinato ai sensi dell'art.6 della legge 28/1/1977, n.10. Il versamento di tale quota di contributo sarà effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale all'atto del rilascio delle concessioni e comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della citata legge n.10 del 1977.

ART.4 - DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME EDILIZIE-

La superficie del comprensorio, giusto relativo progetto planovelumetrico esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia comunale nelle sedute del 17/7/1980 è articolata nelle seguenti zone:

a) zone destinate alla edificazione privata, della superficie complessiva di mq.19.664 per mc.11.795.

b) zone destinate a verde pubblico attrezzato della superficie di complessivi mq.1.332.

c) aree pubbliche destinate a verde di quartiere, parchetti e strade mq.1.632.

L'utilizzazione di tali zone è descritta nelle norme tecniche di esecuzione relative al progetto urbanistico. Per l'edificazione dovranno essere osservate le prescrizioni e licitazioni specificate nelle menzionate norme tecniche.

Le domande per le concessioni edilizie, seguiranno le ordinarie norme e disposizioni vigenti in materia.

Le concessioni edilizie dovranno rispettare le norme che disciplinano i tempi e termini di attuazione, contenute nei successivi artt.11 e 12.

Tali tempi e termini non riguardano il normale corso dei progetti edilizi fino all'esame della Commissione Edilizia ed agli altri ulteriori eventua-

li adempimenti, ma soltanto il rilascio della licenza edilizia. Il rispetto delle norme anzidette sarà certificato mediante nulla osta rilasciato dai relativi uffici comunali o enti interessati.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti ri-

mangono vincolate alle destinazioni d'uso indicate nel citato progetto urbanistico, in conformità di quanto dagli altri articoli della presente convenzione e dai relativi allegati risulta.

ART.5 - RETE STRADALE -

Le strade di cui alla lettera a) dell'art.3, dovranno essere costruite secondo le caratteristiche indicate nelle allegate norme tecniche di esecuzione ed in modo da garantire agibilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione ove richiesto dei servizi pubblici in apposita galleria, il tutto in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese dei componenti sulla base degli allegati progetti di massima di cui alle premesse, approvati dal Comune di Albano.

La costruzione di tali strade dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza tecnica degli organi comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri; la data di inizio delle opere sarà comunicata alla Amministrazione comunale a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei competenti Uffici Tecnici

del Comune di Albano.

Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale sarà soggetta al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari.

La concessione della rete stradale è regolata dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 11-12 e 13.

La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico dei comparenti fino al termine di due anni a decorrere dalla cessione delle opere;

I comparenti si impegnano per sé e per i propri successori ed aventi causa a consentire il passaggio di autolinee di pubblico trasporto sulla rete stradale prima della sua cessione al Comune medesimo, al pagamento di contributi, compensi indennizzi di sorta.

ART.6 - IMPIANTI DI ACQUA POTABILE E DI INNAFFIAMENTO -.

Impianto unico per acqua potabile e per l'acqua di innaffiamento. I comparenti provvederanno a loro spesa, su progetto esecutivo approvato dagli uffici comunali competenti, alla realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua per uso potabile e per

l'innaffiamento occorrente ai bisogni della popolazione ed al collegamento della rete stessa con gli impianti primari esistenti.

In particolare per l'innaffiamento dovrà essere assicurata una disponibilità di almeno 2 litri al giorno per ogni metro quadrato di superficie destinata a verde attrezzato pubblico e privato o a strade.

I componenti provvederanno altresì alla realizzazione a loro spese su progetto esecutivo approvato dagli uffici comunali competenti delle diramazioni secondarie degli idranti costituenti gli impianti di innaffiamento delle superfici destinate a verde pubblico e a strade.

Dalla rete di distribuzione dell'acqua dovranno essere derivati a spese dei componenti, idranti antincendio nei punti che verranno stabiliti dai Vigili del Fuoco.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dai componenti sotto il controllo degli Uffici Tecnici Comunali competenti, e quindi con collaudi in corso d'opera e collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli uffici anzidetti.

Le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune salvo quanto riguarda le spese

11

strettamente attinenti agli impianti di innaffiamento ed antincendio che verranno invece senza corrispettivo al Comune stesso.

A garanzia di quanto sopra i componenti hanno stipulato con il Comune apposita convenzione (all....) che disciplina la progettazione, la esecuzione dei lavori e relative garanzie, le modalità di cessione, la manutenzione e gestione degli impianti, etc.

Qualora sia necessario ricorrere alla captazione provvisoria dell'acqua delle falde locali, sempreché la stessa venga riconosciuta idonea a giudizio dell'ufficio di Igiene, aggiungere i seguenti paragrafi:

Per quanto riguarda la captazione provvisoria dell'acqua delle falde locali, i componenti provvederanno altresì alla realizzazione degli impianti di captazione, sollevamento ed eventuale potabilizzazione sempre a loro spese e con le modalità predette;

La convenzione particolare di cui sopra prevede, a carico dei componenti l'onere del collegamento definitivo agli impianti del Comune ed il pagamento di un contributo una tantum (ovvero di contributi a carattere continuativo) in relazione alla particolare onerosità dell'esercizio (energia elettrica

occorrente per il sollevamento, eventuali spese di potabilizzazione, etc.).

Le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune.

Seconda ipotesi: Impianti separati per l'acqua potabile e per l'acqua di innaffiamento.

a) Impianti per acqua potabile.

I componenti provvederanno a loro spese su progetto esecutivo approvato dagli uffici comunali competenti, alla realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile occorrente ai bisogni della popolazione ed al collegamento della rete stessa con gli impianti primari del Comune.

Dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile dovranno essere derivati a spese dei componenti, idranti antincendio nei punti che verranno stabiliti dai Vigili del Fuoco.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dai componenti sotto il controllo degli uffici tecnici comunali competenti, e quindi con collaudi in corso d'opera e collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli uffici anzidetti.

Le opere verranno cedute senza corrispettivo al Comune.

Qualora sia necessario ricorrere alla captazione

13

provvisoria dell'acqua dalle falde locali per usi potabili, sempreché la stessa venga riconosciuta idonea a giudizio dell'ufficio di Igiene, aggiungere i seguenti paragrafi:


Per quanto riguarda la captazione provvisoria dell'acqua dalle falde locali per uso potabile, i componenti provvederanno altresì alla realizzazione degli impianti di captazione, sollevamento ed eventuale potabilizzazione, sempre a loro spese e con le modalità predette.

La convenzione particolare di cui sopra prevede a carico dei componenti l'onere del collegamento definitivo agli impianti del consumo ed "il pagamento di un contributo una tantum (ovvero di contributi a carattere continuativo) in relazione alla particolare onerosità dell'esercizio (energia elettrica occorrente per il sollevamento, eventuali spese di potabilizzazione, etc.);

le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune;

b) Impianti per l'acqua di innaffiamento:

Per l'acqua di innaffiamento, uso per il quale l'ufficio di igiene consente l'utilizzazione di acqua non potabile, i componenti dovranno provvedere a propria cura e spese, al reperimento del-



dell'acqua necessaria alla costruzione di un'adeguata rete di distribuzione separata da quella destinata all'acqua potabile ed alla realizzazione degli impianti di innaffiamento delle superfici destinate a verde pubblico e a strade.

Gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da assicurare la disponibilità di almeno 2 litri al giorno per ogni metro quadrato di superficie destinata a verde attrezzato e a strade.

Alla realizzazione di quanto sopra i componenti provvederanno secondo un progetto esecutivo, approvato dai competenti uffici comunali.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto il controllo tecnico degli uffici competenti e saranno soggetti a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli uffici anzidetti. Tutte le opere eseguite verranno cedute al Comune senza corrispettivo.

ART.7 - FOGNATURE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE -

Prima ipotesi: la zona è attraversata o prossima a fognatura pubblica.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera c) dell'art.3, i componenti si impegnano a provvedere a loro cura e spesa all'allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto a mezzo fa-

gantura dinamica separata ed all'imbecco di questa
in una vicina fogna com.le, secondo il progetto
essecutivo redatto a cura e spese dei comparenti
sulla base dell'allegato progetto di massima di
cui alle premesse, approvato dall'ufficio tecnico
comunale.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata
sotto la sorveglianza tecnica degli uffici com.li,
che avranno, pertanto, libero accesso ai cantieri;
la data di inizio delle opere sarà comunicata alla
amministrazione comunale a mezzo raccomandata con
preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette
saranno soggette a collaudo in corso d'opera ed
a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli
uffici anzidetti.

La cessione di tutte le opere eseguite è regolata
dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 11
12 e 13.

La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà
a carico dei comparenti fino al termine di due anni
a decorrere dalla cessione delle opere.

ART. 9 - IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA -

Per quanto riguarda i servizi elettrici di cui al-
la lettera c) e e) dell'art. 3, i comparenti assumo-
no i seguenti impegni:

A) provvederanno a loro spese su progetto esecutivo redatto dall'E.N.E.L. alla realizzazione degli impianti necessari alla distribuzione dell'energia elettrica.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dall'ente interessato e qualora questi lo consenta, dai componenti sotto il controllo tecnico del predetto Ente e quindi con collaudi in corso d'opera e collaudo definitivo da eseguirsi a cura dell'Ente; Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo all'Ente distributore interessato.

B) Provvederanno, a loro spese, su progetto esecutivo redatto dall'E.N.E.L. ed approvato dagli uffici com.li, alla realizzazione degli impianti necessari all'illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde pubblico.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto il controllo tecnico dell'E.N.E.L. e degli uffici comunali competenti e saranno soggetti a collaudo definitivo da eseguirsi a cura dell'E.N.E.L. e degli uffici anzidetti.

Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune.

ART. 9 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO -

Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera

f) dell'art.3 data l'attuale condizione della fra-
zione di Pavona, il progettista ha creduto opportu-
no non scindere tali servizi per una migliore uti-
lizzazione globale di dette aree, fermi restando
gli impegni dei comparenti.

ART.10 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA -

In merito agli oneri di urbanizzazione secondaria
per l'importo indicato nel precedente articolo 3,
i comparenti assumono i seguenti impegni:

- versamento dei relativi importi secondo tempi
e modalità di legge all'atto del rilascio delle
singole concessioni edilizie.

ART.11 - CESSIONE DELLE AREE E TEMPI DI ATTUAZIONE
DELLA URBANIZZAZIONE -

A) Cessione delle aree:

Si dà atto che con contratti che saranno stipulati
con il Comune verranno ad esso ceduti senza corri-
spettivo le aree necessarie per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria;

- 1) Area di mq.1262 per rete stradale;
- 2) " " " 1332 " verde pubblico attrezzato;
- 3) " " " 666 " scuola materna;
- 4) " " " 291 " attrezzature collettive;
- 5) " " " 370 " parcheggi.

Tutte le aree indicate nelle allegate planimetrie saranno consegnate al Comune e ad altri enti interessati non appena questi ne farà richiesta.

Le spese di picchettazione saranno a carico dei componententi.

B) Tempi di attuazione.

Attuazione in unica soluzione urbanistica e rilascio delle concessioni secondo quanto previsto dal programma di attuazione pluriennale del Comune di Albano, previa garanzia fedejussoria relativamente per l'importo pari al 100% delle spese per le opere di urbanizzazione di cui al piano finanziario indicato all'art.3.

ART.12 - TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE E CESSIONE-

I componententi assumono i seguenti impegni in ordine ai termini massimi di esecuzione e di cessione delle opere di urbanizzazione di cui agli articoli precedenti, ferme restando le relazioni fra l'esecuzione di tali opere ed il rilascio delle licenze edilizie previste dall'art.11:

- a) a compiere e rendere agibili le opere di urbanizzazione primaria di cui agli artt.5,6,7,8,9 con relativa cessione e consegna di opere ed impianti nel termine massimo di anni 5 a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione del successivo art.15, qualora non sia stato possibile addivenire, nei tempi e termini previsti, alla stipula dell'atto di cessione delle opere queste saranno di diritto nella piena proprietà e disponibilità del Comune alla scadenza della presente convenzione, senza obbligo da parte del Comune medesimo a compensi e rimborsi di qualsiasi natura.

Comunque prima della richiesta delle singole concessioni dovranno essere effettuate le seguenti opere di urbanizzazione primaria afferenti alla concessione da richiedere: 1) fognatura, 2) rete idrica, 3) schermatura ed ossatura delle strade.

ART.13 - MODALITA' DELL'IA COSSIONE DELLE OPERE E

DEGLI IMPIANTI -

La cessione delle opere e degli impianti relativi all'urbanizzazione primaria, avverrà dopo che saranno stati eseguiti in conformità alle indicazioni dei progetti esecutivi di cui agli artt.5,6,7, 8,9.

Le cessioni delle opere e degli impianti saranno effettuate, ad avvenuta loro ultimazione ed a richiesta del Comune secondo i tempi e i termini massimi previsti rispettivamente negli artt.10

e 11.

Le aree sulle quali è prevista la realizzazione di opere da parate dei comparenti rimarranno, previa opportuna recinzione eseguita a cura e spese dei comparenti stessi, in custodia gratuita agli stessi fino al momento della consegna al Comune e ad altro Ente interessato.

Le opere realizzate dai comparenti sulle aree già cedute al Comune rimarranno di proprietà dei comparenti stessi sino all'atto formale di cessione.

Per quanto riguarda le aree sulle quali la presente convenzione non prevede la realizzazione di opere da parte dei comparenti, esse rimarranno in custodia gratuita ai comparenti stessi, previa opportuna recinzione eseguita a loro cura e spese, fin a quando il Comune non ne chiederà la consegna, con il rispetto dei tempi massimi di cui all'art.11

La consegna delle opere ed impianti potrà avvenire in qualunque momento, a richiesta del Comune, comunque, non oltre i termini massimi fissati nel citato art.11.

ART.14 - TRASFERIMENTO DEI LOTTI ED ADESIONE DEI LOTTISTI ALLA CONVENZIONE -

I comparenti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti le clausole seguenti,



da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune di Albano a mezzo lettera raccomandata, copia autenticata della nota stessa:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Albano, in data e trascritta il

"L'acquisrente in particolar prende atto che le concessioni edilizie non potranno comunque essere richieste fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso, impianto per lo smaltimento delle acque usate, rete idrica potabile e rete di distribuzione di energia elettrica".

"L'acquirente si impegna, pertanto, ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione ed utilizzazione delle aree ed edifici ed inserire le clausole di cui al presente comma nei contratti di ulteriore trasferimento del lotto, nonché ad inviare al Comune di Albano, a mezzo di lettera raccomandata copia autentica della relativa nota di trascrizione".

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art.1341 del cod.civ.

Nel caso in cui i componenti dovessero trasferire in toto la proprietà ad altri si riservano il diritto di trasferire completamente agli stessi acquirenti tutti gli obblighi e le garanzie sottoscritte nella presente convenzione.

ART.15 - INADEMPIENZE -

In caso di inadempimento da parte dei componenti ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione il Comune, previa messa in mora, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio delle autorizzazioni edilizie nella zona che a suo giudizio riterrà interessata dalle inadempienze, nonché procedere in danno della parte inadempiente previo formale preavviso di giorni 15.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione del rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Il Comune potrà inoltre dichiarare, in danno dei componenti, la decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita nei seguenti casi:

- 1) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;

23

- 2) Rifiuto a stipulare gli atti e concessione dei beni e dei servizi come previsto dalla convenzione;
- 3) la mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fidejussione di cui all'articolo seguente;
- 4) il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro, inerenti alla presente convenzione o ad essa conseguenti, nonché di quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Comune o con altri Enti interessati a norma della presente convenzione;
- 5) il ripetuto mancato inserimento da parte dei comparenti, nei contratti di vendita dei lotti, della clausola di cui all'art.13;
- 6) le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti ai comparenti per effetto della convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti di cui all'art.3, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura o salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo lottista, il Comune adotterà i provvedimenti di cui al primo comma, limitatamente ad esso inadempiente.

ART.16 - GARANZIE -

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dai componenti con la presente convenzione e salvo quanto successivamente prescritto, viene consegnata al rappresentante del Comune una polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. n.6504991 del 6/2/1986 per l'importo di lire L.231.850.000, pari al costo delle opere da realizzare.

Tale importo è suscettibile di aumento e diminuzione del costo effettivo stabilito al 31 dicembre di ogni anno dall'ISTAT per l'edilizia e sarà diminuito in percentuale del costo delle opere realizzate.

Si dà atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna l'istituto fidejussorio a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 cod.civ. e senza attendere la pronuncia



del Giudice.

La detta fidejussione potrà essere sostituita da cauzione di eguale ammontare in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, i cui eventuali interessi fruttiferi saranno a favore del depositante, fermi restando gli obblighi di aumento o reintegrazione innanzi previsti.

ART.17 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE -

La presente convenzione scadrà al termine di anni 5 decorrenti dalla data odierna. Eventuali proroghe saranno concesse dall'Amministrazione secondo le norme della legge 10 del 28/1/1977.

ART.18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull'entità e sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione prevista nell'art.3 saranno decise, con le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile, da un collegio arbitrale composto da un magistrato, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Velletri, da due arbitri nominati rispettivamente dal Comune di Albano e dai comparenti.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine entro 60 giorni dalla notifica-

zione della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intende proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente a norma del comma precedente.

ART.19 - TRASCRIZIONE E SPESE -

La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi 19 articoli.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dei comparenti, che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dall'art.1 del D.L. 28/6/1943, n.666; dell'art.44 della Tariffa all.B della legge di Registro; dal D.L. 27/6/1946, n.35 modificato dal D.L.C.P.S. 29/5/1947, n.649 e convertito nella legge 10/8/1950, n.784 e dalla legge 18 dicembre 1952, n.522.

I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio della polizza assicurativa fidejussoria e delle lettere di garanzia indicate nell'art.15, sono a carico dei predetti comparenti.

Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione, etc. delle aree cedute, faranno carico ai comparenti

22

e loro successori o aventi causa.

DICHIARAZIONE FINALE

I comparenti riconoscono che la consegna al Comune del presente atto d'obbligo, contenente il suesposto schema di convenzione, non comporta a favore di essi e dei loro successori o aventi causa alcuna aspettativa in merito a quanto previsto nell'atto stesso.

I comparenti prendono altresì atto, per sé e per i propri successori o aventi causa, che il divieto di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17/8/1942, n. 1150, resterà fermo fino a quando sarà stipulata e resa esecutiva la convenzione.

Il presente atto, mentre impegna fin d'ora i comparenti, non impegna validamente il Comune fino a quando non si sarà ottenuto su di esso il prescritto visto di esecutività da parte della Sezione di Controllo.

E richiesto, ho ricevuto il presente atto che, letto alle parti, ne hanno ritenuto il contenuto conforme alla loro volontà e lo hanno insieme con me

Segretario rogante firmato.

S'inseriscono a quest'atto gli allegati "A", "B" e "C", di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, è contenuto in n.7 fogli di carta legale, pagine n.27 e righe n.3 fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Alfonso Benedetti

f.to Rubertone Antonio

F.to Nicola Giacchetta

REGIONE DEL LAZIO

SEZIONE CONTROLLO ATTI EE.LL.

PROVINCIA DI ROMA

VISTO: RESO ESECUTORIO

nella seduta del 13.6.1986, Verbale n.131

Roma, li 17.6.1986

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rodolfo D'Agostino


Pervenuto il 26.6.1986 Prot.n.13975

p.c.c. all'originale li 27.6.1986

IL SEGRETARIO COMUNALE



Nicola Giacchetta



Acc. 'A'

29

PRUCURA SPECIALE

I sottoscritti:

CAPORICCI CANDIDO nato a Matelica (Macerata) il 4 marzo 1917,
domiciliato in Albano Laziale, frazione Pavona, Via Colonnelle 78,

esultivo diritto, codice fiscale CPR.CDD 17C04 F051U,

GALLUCCI DONATO, nato a Ruvo del Monte (Potenza) il 27 agosto
1954, domiciliato in Castel Gandolfo, Via del Mare N.76, benzinaio,
codice fiscale GLL.DNT 54M27 H646L,

RUBERTONE ANTONIO, nato a Ruvo del Monte (Potenza) il 13
gennaio 1939, domiciliato in Albano Laziale, frazione Pavona, via del
Mare n.76, artigiano, codice fiscale RBR-NTN 39A13 H646T

GRECO GIUSEPPA ved.SPAPAPANI nata a Palermo il 28 novembre
1940, domiciliata a Roma, Viale Spartaco n.108, casalinga, codice
fiscale GRC GPP 40S68 C273E,

*SPAPAPANI ROBERTA in CIONI, nata a Roma
l'8 maggio 1966, domiciliata in Roma, Viale
Spartaco n 108, casalinga, codice fiscale SPR
RRT 66 E 48 H501 W*



L

col presente atto nominano e costituiscono loro speciale procuratore

il signor **Rubertone Antonio** RUBERTONE ANTONIO, nato a Ruvo del

Monte (Potenza) il 13 gennaio 1939, domiciliato in Albano Laziale, frazione Pavona, via del Mare n.76, artigiano, affinché, per sé ed in nome e conto di essi³ stipuli con il Comune di Albano Laziale la convenzione prevista dalla delibera consiliare del Comune di Albano Laziale n.203 del 6 aprile 1983, pubblicata sul Bollettino della regione Lazio n.3 del 29 gennaio 1983, con la quale veniva approvato il piano di lottizzazione Caporicci in Pavona, località Casette.

Pertanto il nominato procuratore potrà fare tutto quanto ⁴ altro necessario od opportuno per l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto, per modo che in lui non faccia mai difetto facoltà alcuna di rappresentanza e di azione.

Il tutto con promessa di rato e valido, senza l'obbligo di ulteriore approvazione o conferma e da esaurirsi in unico contesto.

- 1) delle tre parole interlineate da "RUBERTONE" e "H646T";
- 2) delle "Rubertone Antonio";
- 3) ed delle "sottoscritti";
- 4) delle "altro".

Albano Laziale 4 febbraio 1986
Caporaso Caporicci
Dell'Uci Casette

Grazie Giuseppina vedova Sparapani
Sparapani Roberto in Cui

Repertorio n. 11811

Certifico io sottoscritto Dottor AUGUSTO BELLAGAMBA, Notaio in Roma, con studio in Via dei Gracchi n. 195, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che previa rinunzia ai testi fattavi d'accordo tra loro e con il mio consenso i signori:

CAPORICCI CANDIDO nato a Matelica (Macerata) il 4 marzo 1917, domiciliato in Albano Laziale, frazione Pavona, Via Colonnelle 78, coltivatore diretto,

GALLUCCI DONATO , nato a Ruvo del Monte (Potenza) il 27 agosto 1954, domiciliato in Castel Gandolfo, Via del Mare N.76, benzinaio,

GRECO GIUSEPPA ved.SPAPAPANI nata a Palermo il 28 novembre 1940, domiciliata a Roma, Viale Spartaco n.108, casalinga,


SPAPAPANI ROBERTA in CIONI, nata a Roma l'8 maggio 1966, domiciliata in Roma, Viale Spartaco n.108, casalinga, della cui identità personale io Notaio sono certo hanno reso la sopraestesa dichiarazione ed hanno sottoscritto la medesima in mia presenza.

Albano Laziale, il quattro febbraio millenovecentoottantasei

Augusto Bellagamba



iale,
ed in
le la
bano
gione
piano
altro
rice-
una di
teriore
ERTO



32

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Albano

L. 12/5/89

SECRETARIO COMUNALE



Niccolò

Spedito A. all'atto N. 59 della Raccolta

Off. VINCENZINA CESTIONE
NOTAIO



Acc. B 33

REPUBBLICA ITALIANA

CONSOLATO D'ITALIA - SAN GALLO
PROCURA GENERALE

Atto N° 150

Pag. N° 49

Anno: 1982

Repertorio N° 507

In nome della Legge;

L'anno millenovecento ottantadue

addì quindici del mese di Dicembre

Nella cancelleria del Consolato d'Italia in San Gallo;

Innanzi a me, Conduttore Nazzeno Sciarretta,

debitamente delegato dal Titolare Console Dr. Colognato

Gianfranco in qualità di notaio,

richiesto;

è personalmente comparso il signor:

MUBERTONE Pietro, nato a Ruvo del Monte (Potenza)

il 18 agosto 1944, ivi domiciliato, in atto residen-

te per motivi di lavoro in Svizzera KBNAT-KAPPEL -



Hofstrasse n. 26;

N° 2258 Reg. Perc.

Tassa Lire 6000

pari a Fr. Sv. 9.00


Art. 19 T.C.



della cui identità personale e capacità di agire, io sono certo;

il quale dopo avere con me rinunciato alla presenza di testimoni,

34



mi ha dichiarato di voler nominare e costituire a suo
 procuratore generale e speciale, in modo che una qualità all'altra non
 deroghi, il signor **RUBERTONE Antonio**, nato a **Envo del**
Monte il 13 gennaio 1939, ivi domiciliato e residen-
 te alla via **S. Anna n. 3**;

con facoltà a **llo** di amministrare i beni di qualsivoglia specie,
 da essi costituiti o da possedere in usufrutto o proprietà,
 a causa di eredità o per qualunque altro titolo o ragione, niuna cosa
 esclusa o riservata; accettare, con o senza beneficio di inventario, le
 eredità che a **llo** fossero devolute, eseguire le denunce
 di successioni e pagarne i relativi diritti; ripudiarle; far valere e difen-
 dere i diritti per ciò che **ad** spettasse, sia in beni mobili che im-
 mobili, ed interessi d'ogni sorta; prenderne possesso; chiamare a rendi-
 conto gli amministratori anteriori, procedere a inventari e chiedere
 l'apposizione e la rimozione dei sigilli, concedere e assumere affittanze;
 dividere, rilevare, permutare, comprare, cedere, vendere mobili ed immobili;
 rinunciare a qualsiasi ipoteca legale, prendere a mutuo somme di denaro;
 ipotecare uno o più fondi stabili; liquidare conti; esigere crediti, pensioni,
 o qualunque altra somma di denaro o altro; far pagamenti; rilasciare o
 ritirare le opportune quietanze, col consenso alla radiazione, riduzione
 o surrogazione di qualsiasi ipoteca; comporre differenze; fare transazioni
 e concordati; differire, accettare o riferire giuramenti, ottenere sequestri

ed altri atti conservativi, transigere sulle questioni, o rimetterle a giudizio di arbitri nominandi a suo piacere riscattare fondi stabili; ritirare dagli uffici postali od altri, lettere e pieghi assicurati, all'indirizzo de l mandant ; esigere somme di qualsiasi provenienza, tanto da privati quanto da Enti morali, Banche, rilasciando quietanze o consentendo alle conseguenti operazioni ipotecarie; aprire cassette di sicurezza a nome de l comparent e ritirarne il contenuto; firmare cambiali ed a rilasciare privilegi; ritirare somme, valori, titoli, rendite dalle pubbliche finanze, fare ricorsi, domande per danni di guerra, riscuotere premi di riparazioni e ricostruzioni su immobili danneggiati o distrutti per fatto di guerra, da chiunque dovuti, nonchè contributi per il miglioramento agrario, rilasciando le relative liberatorie quietanze, con esonero di qualsiasi responsabilità degli Uffici pagatori; stipulare e firmare qualunque atto, pubblico o privato; rappresentar il costituent presso qualsiasi Autorità Amministrative o Giudiziarie sia in conciliazione che in prima istanza, appello o cassazione; fare eseguire la sentenza definitiva; sostituire procuratori o causidici con simili o più limitati poteri, revocarli ed altri surrogarne, fermo restando il presente mandato principale; fare, insomma, quanto fare o potrebbe esser costituito se ad ogni cosa fosse present, promettendo di avere il tutto per rato, fermo e valido, sotto pena del risarcimento di ogni danno e spesa.

Ed io; quale notaio _____ richiesto ho rogato il presente atto pubblico, che, letto e spiegato al costituent è stato da esso approvato e confermato e con me sottoscritto.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Steso da persona di mia fiducia, consta di un foglio di quattro facciate di venticinque righe cadauna, di cui le prime tre facciate interamente scritte e la presente fino alle firme.

*Rubertone Pietro
Mazzareno Biante*

L'ADDETTO NOTARILE
(SCIARRETTA NAZZARENO)



Io sottoscritta dott. Vincenzina Cestone Notaio in Acerenza, con lo studio alla via Vittorio Emanuele III 221, iscritta nel Ruolo del Collegio dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi,

CERTIFICO

che la presente fotocopia è conforme all'originale procura, allegata sotto "A" a mio atto N. 88 del Repertorio N. 59 della Raccolta, rogato li 20 agosto 1983, registrato in Potenza li 2 successivo, N. 4156, consta di due mezzi fogli di carta e si rilascia al mandatario RUBERTONE ANTONIO per gli usi di legge.

ACERENZA li 3 ottobre 1983

Vincenzina Cestone



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Albano li 12/2/86

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

V. **Il Segretario Generale**

F.10 Giacchetta Nicola

F.10 Antonacci Mario

F.10 Bizzoni Enzo

Prot. N. **27 APRILE 1962**

Della annessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni

Il Segretario Generale
F.10 Giacchetta Nicola

Prot. N. **11**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 11 aprile ^{scritto} _{al numero} oppure dal 11 al 11 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Generale

F.10

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, **11 APRILE 1962**

V. **IL SINDACO**

La annessa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno: 11 ^{scritto} _{al numero} oppure dal 11 al 11

, senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data 11, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario Generale

F.10

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Divenuta esecutiva a seguito dell'invio dei chiarimenti richiesti e inviata all'Organo di controllo che ne ha accusato ricevuta il 11-4-62 e senza che ne sia stato pronunciato entro i 20 giorni successivi, ai sensi della legge 10-2-1963, n. 62, l'annullamento.

Albano Laziale, **11-4-62**
Il Segretario Generale



Acc. C



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

Copia del Registro degli Atti del Consiglio Comunale

ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta

N. **203**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN LOCALITA' PAVONA.

Data

6.4.62

L'anno millenovecentotant adue **6**, il giorno **6** del mese **aprile** alle ore **16.35**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **2^** convocazione in sessione **straord.** che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
Antonacci Mario	1			Agliocchi Luigi	6		
Bizzoni Enzo	2			Esposito Raffaele	7		
Apa Giuseppe	3			Ruggiero Giacomo	12		
Mollica Alesardo	4			Santi Romolo	13		
Bernini Claudio	5			Lorenzetti Filippo	14		
Bassi Maurizio	6		1	Dionisi Antonio	8		
Moriggi Emano	7		2	Di Pietro Decio	9		
Olivieri Romolo	8		3	Salandri Vincenzo	10		
Buono Luigi	9		4	Palombo Domenico	11		
Pettinelli Alvaro	10		5	Laganà Roberto	15		
Torregiani Alessandra	11		6	Falloni Cesare	16		
Fiume Paolo	12		7	Ferraccioli Attilio	12		
De Cesaris Gianfranco	13		8	Di Stefano Pietro	13		
De Vitalini Francesco	14		9	Becchelli Umberto	14		
Liberati Rocco	15		10				
Maggi Antonino Pio	16		11				

Inscritti n. **30** In carica n. **30**

Presenti n. **16** Assenti n. **14**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor

Antonacci Mario nella sua qualità di Sindaco

- Assiste il Segretario Generale ~~Antonacci Mario~~ **Giacchetta Dr. Nicola**

Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica

Vengono dal Signor

38

N.....

In prosecuzione di seduta.

IL PRESIDENTE invita il ^{Vice} Segretario a voler illustrare l'argomento. Il Vice Segretario illustra l'argomento leggendo lo schema di deliberazione.

Neppure consigliere avendo chiesto la parola il Presidente mette ai voti l'approvazione del Piano di lottizzazione convenzionata in loc. Pavona.

La votazione, che ha luogo per elzata di mano e di cui il Presidente proclama l'esito, dà il seguente risultato: Consiglieri presenti n.16 - Voti favorevoli n.12 - contrari n.2 - Astenuti n.4 (Fina, Santi, Maggi e Ruggiero);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Segretario;

Visto l'esito della votazione;

Processo che con propria deliberazione n.259 del 29.7.1960, divenuta esecutiva a norma dell'art.59 della legge 10.2.53 n.62, veniva adattato il piano di lottizzazione convenzionata in località Pavona ed il relativo schema di convenzione predisposto in ottemperanza di quanto prescritto dall'art.23, comma 5° della legge 17.3.1942, n.1150 ~~modificata~~ dall'art.3 della legge 6.8.1967, n.765;

- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 comma 6°, della legge regionale 18.6.1975, n.74, modificato dalle art.44 della legge regionale 28.7.1976, n.35, la predetta deliberazione unitamente agli atti che la corredano con nota n.19995 del 29.12.1981 veniva rimessa alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistico e Assetto del Territorio;

- che, non avendo la Regione fatto pervenire alcuna osservazione in merito nei termini previsti, può farai luogo, ai sensi dell'art.7 lettera b) della citata legge regionale 18.6.75 n.74, all'approvazione del predetto piano di lottizzazione convenzionata ed al relativo schema di convenzione;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art.7 lettera b), della legge regionale 18.6.1975, n.74, il piano di lottizzazione convenzionata in località Pavona relativa alle aree di proprietà del Sig. Caporicci Camillo ed il relativo schema di convenzione redatto in ottemperanza di quanto previsto dal 5° comma dell'art.23 della legge 17.3.1942, n.1150 modificato dall'art.3 della legge 6.8.1967 n.765, composto dai seguenti atti:


- Tavola n.1: Stralcio di P.R.G.
- Tavola n.2: Catastale
- Tavola n.3: Ubicazione proprietà
- Tavola n.4: Zona d'intervento
- Tavola n.5: Inscrizioni ed ubicazione
- Tavola n.6: Rete idrica ed affluenti
- Tavola n.7: Rete fognaria ed elettrica
- Tavola n.8: Piano Volumetrico
- Tavola n.9: Profili
- Tavola n.10: Relazione
- Tavola n.11: Convenzione.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ai sensi dell'ultima comma dell'art.7 della citata legge regionale n.74/1975.

GN/ln

N. 203
del 6.4.1982
OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN LOCALITA' PAVONA.



COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

